



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Relazione illustrativa al Decreto Delegato

“Regolamentazione del servizio metrico in capo all’Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di Commercio”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Colleghi,

il presente Decreto Delegato *“Regolamentazione del servizio metrico in capo all’Agenzia per lo sviluppo economico – Camera di Commercio”* è emanato nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194 e dispone di attribuire all’Agenzia per lo sviluppo economico - Camera di Commercio il servizio di metrologia legale al fine di supportare le imprese per quanto riguarda l’affidabilità metrologica degli strumenti di misura utilizzati e contestualmente tutelare i consumatori. Nell’attuale contesto globale è fondamentale l’utilizzo di sistemi di misurazione riconosciuti sul piano internazionale.

Attraverso le disposizioni contenute nel presente Decreto Delegato, ASE-CC, anche tramite Organismi di Ispezione Accreditati qualificati, esercita funzioni di verifica costante sugli strumenti di misura che governano i rapporti commerciali, così da rendere trasparenti le operazioni di scambio e promuovere il controllo del mercato, garantendo la pubblica fede in ogni tipo di rapporto attraverso l’esattezza della misura.

Il presente Decreto Delegato all’articolo 1 individua le finalità della norma e introduce principi di metrologia legale al fine di applicare una corretta misurazione della merce compravenduta con lo scopo di evitare distorsioni nel mercato e tutelare il consumatore mentre all’articolo 2 vengono riportate definizioni utili alla lettura della norma.

Con l’articolo 3 si prevedono le specifiche attribuzioni di ASE-CC, nello svolgimento del servizio di metrologia legale, quali eseguire verifiche ed ispezioni, al fine di rilasciare le certificazioni, ed il rilascio delle certificazioni stesse, la nomina degli Organismi di Ispezione Accreditati, l’emanazione di regolamenti, direttive e circolari in materia. Inoltre ASE-CC mantiene i rapporti con gli uffici metrici esteri e con gli organismi internazionali di riferimento inoltre stabilisce le tariffe inerenti ai propri servizi. Le attribuzioni di sua competenza possono essere svolte anche per il tramite o con la collaborazione degli Organismi di Ispezione Accreditati.

All’articolo 4 vengono riportati i tipi di verifiche che si distinguono in verifica prima, se inerente alla messa in uso degli strumenti di misura, e in verifica periodica se riguarda le verifiche successive necessarie affinché le strumentazioni siano sempre correttamente tarate.



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

L'articolo 5, quindi, disciplina la verifica prima, la quale prevede le comunicazioni e la documentazione che il titolare dello strumento deve trasmettere prima del suo utilizzo ad ASE-CC al fine del rilascio della certificazione di primo utilizzo che, ai sensi dell'articolo 6, viene rilasciata se la verifica documentale ha esito positivo; nel caso di esito negativo, è emesso provvedimento motivato.

L'articolo 7 tratta della comunicazione di fine utilizzo dello strumento metrico; in questo caso il titolare dello Strumento, deve comunicare la data di fine utilizzo ad ASE-CC, la quale provvede all'archivio della pratica con conseguente rilascio di comunicazione di strumento inutilizzabile.

All'articolo 8 viene disciplinata la verifica periodica, la quale consiste nel controllo svolto a cadenza regolare dello strumento metrico; gli esiti della verifica periodica sono previsti all'articolo 9. Tali esiti vengono annotati sul libretto metrologico dello strumento metrico mentre, nel caso in cui lo strumento metrico sia privo di libretto, ASE-CC o l'Organismo di Ispezione Accreditato nominato fornisce il libretto metrologico direttamente al titolare dello strumento, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

L'esito della verifica periodica può essere positivo o negativo:

- se la verifica ha esito positivo viene applicata sullo strumento metrico una etichetta con ologramma anticontraffazione che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verifica periodica;
- se la verifica ha esito negativo viene applicata apposita etichetta con ologramma anticontraffazione e lo strumento viene dichiarato "fuori uso".

In caso di esito negativo, il titolare dello strumento può fare riparare lo strumento da un'impresa di manutenzione autorizzata la quale annoterà l'intervento e la sua descrizione sul libretto metrologico; a questo punto il titolare potrà richiedere una nuova verifica periodica secondo le modalità previste nel decreto delegato. Lo strumento potrà essere nuovamente utilizzato solo una volta che la nuova verifica dia esito positivo e quindi venga apposta nuovamente l'etichetta con ologramma anticontraffazione riportante l'indicazione dell'anno ed il mese di scadenza della verifica periodica.

L'articolo 10 disciplina le modalità in caso di decadenza della verifica periodica.

All'articolo 11 vengono delineati i requisiti minimi in caso di nomina degli Organismi di Ispezione Accreditati.

Ad ASE-CC, ai sensi dell'articolo 12, è demandato il compito di emanare le opportune circolari per prevedere procedure tecniche ed amministrative concernenti la certificazione e le verifiche inerenti alla metrologia legale nonché il regolamento interno con il quale vengono stabiliti i diritti di segreteria.




SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

All'articolo 13, si attribuisce l'attività di controllo all'autorità di vigilanza dei consumatori, disciplinata dagli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato 29 Ottobre 2024 n. 160, la quale applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 14.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, già utilizzano strumenti metrici devono comunicare l'utilizzo degli stessi ad ASE-CC entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, ai sensi dell'articolo 15. La mancata comunicazione, entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14.

Infine, all'articolo 16, si precisa che le disposizioni del presente decreto delegato decorrono dal 1° febbraio 2025.

Nell'allegato "A" viene identificata la periodicità della verifica periodica degli strumenti e, di conseguenza, una rappresentazione delle macro categorie degli stessi. Tali periodicità decorrono dalla data di immissione sul mercato dello strumento di misura, della quale è obbligo dare comunicazione ad ASE-CC.



Il Segretario di Stato
Rossano Fabbri

